



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari



COMANDO POLIZIA LOCALE

Via Verdi 4/6 – Tel. 070/260123 - Fax 070/230021
e-mail polizia.municipale@comune.sestu.ca.it

COMANDO COMPAGNIA BARRACELLARE

Via Tripoli, 22 - Tel. e fax 070/238215
e-mail Barracellisestu@gmail.com

OGGETTO: convenzione per i servizi da affidare alla Compagnia Barracellare per l'anno 2017.

L'anno 2016 il giorno 30 del mese di dicembre, nella sede del Comando Polizia Locale del Comune di Sestu sono comparsi:

- 1) in rappresentanza del Comune di Sestu, il funzionario Responsabile del Settore Vigilanza dott. Deiana Pier Luigi, domiciliato ai fini del presente atto presso il Comando Polizia Locale, via Verdi 4/6 Sestu;
- 2) In rappresentanza della Compagnia Barracellare di Sestu, il sig. Taris Ignazio, nato a Sestu il 07.10.1967, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Compagnia in Sestu, via Tripoli 22, che interviene nel presente atto in qualità di Capitano – rappresentante legale della stessa, C.F. 03432840928 di seguito denominata “Compagnia”, immessa in servizio e regolarmente funzionante;

PREMESSA

- Richiamato il Regio Decreto 403/1898 recante Regolamento delle compagnie barracellari in Sardegna;
- Richiamata la Legge Regionale 25/1988, in particolare l'art.2, comma 1, punti 1-2-3-4; art.4, comma 6; art.13, commi 1-5 e art.17, comma 3, punti 1-4;
- Richiamato il vigente regolamento comunale della Compagnia Barracellare, approvato con delibera del Consiglio comunale numero 52 del 28 luglio 2011;
- Richiamato il Decreto Sindacale numero 13 del 30 agosto 2012, con il quale è stata immessa in servizio per l'esercizio delle sue funzioni la Compagnia Barracellare di Sestu per il triennio 2012-2015;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale numero 59 del 19 novembre 2015, con la quale si è provveduto alla designazione del Capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2015/2018 a seguito di intervenuto rinnovo automatico della stessa, nella persona del Signor Ignazio Taris;
- Visto l'art. 2 della L.R. 25/88 n° 25, che prevede che la Compagnia è tenuta alla vigilanza ambientale in tutto il territorio comunale e alla salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'Ente comunale di appartenenza, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione;
- Richiamato, inoltre l'art.8 della L.R. 22-8-2007 n.9: “Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza”, con il quale, fra l'altro, si ammette l'utilizzo dei Barracelli da parte della Polizia Locale nello svolgimento di attività istituzionali proprie in occasione di particolari manifestazioni o altri eventi che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica; affermando che i componenti della Compagnia, in tali situazioni, operano alle dirette dipendenze dell'operatore di Polizia Locale presente più alto in grado;
- Richiamata la delibera della Giunta Comunale numero 2016 del 29 dicembre 2016, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il presente schema di convenzione per la definizione dei servizi da affidare alla Compagnia Barracellare per l'anno 2017;
- Dato atto che la stipula della presente convenzione non costituisce instaurazione di rapporto di lavoro dipendente e/o subordinato, presente o futuro, né tanto meno costituisce titolo preferenziale per l'assunzione della Compagnia e/o suoi componenti da parte del Comune di Sestu, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.31 della L.R. 25/88 dietro espressa volontà da parte dello stesso Comune di Sestu.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate, rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Sestu affida alla Compagnia Barracellare, rappresentata dal Capitano Taris Ignazio, che accetta, la sorveglianza dei beni comunali mediante l'utilizzo dei Barracelli della propria struttura operativa, armati in quanto Agenti di pubblica sicurezza giusta nomina del Prefetto di Cagliari, con sorveglianza operativa sia di giorno sia di notte con turni di ronda costituita da almeno due addetti, a partire dal 1 gennaio 2017 o, comunque, dalla eventuale successiva stipula della presente convenzione e fino alla data 31/12/2017.

Art. 2

La Compagnia si impegna a espletare il servizio di custodia dei beni patrimoniali ubicati fuori dal perimetro urbano tutti i giorni dell'anno, secondo gli indirizzi della Giunta Comunale e le eventuali prescrizioni della Polizia Locale, tenuto fermo che il Comune, conservandone la titolarità, mantiene le funzioni di controllo e direzione sul servizio affidato. I siti principali oggetto di tutela sono:

- a) località "San Gemiliano", pineta e strutture del Comune (bagni, alberature e arredi attorno alla cinta muraria del sagrato);
- b) località "Corraxi", magazzino comunale e parco auto in esso ricoverate;
- c) località "Sa Cora" Centro Comunale di raccolta per i rifiuti;
- d) tutti i siti in agro comunale che sono interessati da abbandono di rifiuti, provvedendo al censimento degli stessi finalizzato alle operazioni di bonifica che sarà eseguita dal Comune o, se individuati, dai responsabili dell'abbandono;
- e) cimitero;
- f) impianti sportivi del Comune posti alla periferia del centro abitato, piazze e pertinenze della rete viaria del territorio comunale in periferia e fuori dal centro abitato.

Art. 3

Servizi di Protezione Civile

Premesso che la protezione civile regionale comunica le allerte per condizioni meteo avverse, la Compagnia garantisce il costante monitoraggio del territorio nelle circostanze di allerta meteo, disponendo servizi specifici di vigilanza e controllo e con una reperibilità 24 ore su 24 mediante un addetto nella propria sede quale centrale operativa, che dovrà disporre di telefono attivo per le chiamate da e per le Autorità che sarà necessario coinvolgere a seconda delle necessità. L'attività viene svolta sotto il coordinamento della Polizia Locale o dell'Ufficio Tecnico comunale a seconda della situazione critica da affrontare. La Compagnia si avvarrà dell'autocarro "TATA XENON 20.2" che la Regione Sardegna le ha assegnato in data 11 luglio 2014, in modo da ampliare e migliorare i propri interventi in termini di efficacia e di capacità di soccorso alla collettività, garantendo un costante monitoraggio dei corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale, Rio Matzeu in primis che nel 2008 aveva registrato gravi e molteplici esondazioni. Garantirà un monitoraggio esteso alle campagne a vantaggio delle abitazioni isolate difficilmente raggiungibili con i mezzi ordinari, ma anche un servizio più efficace nell'abitato, potendo offrire maggiore capacità di assistenza a favore dei cittadini in presenza di condizioni di criticità. In caso di particolare emergenza, verranno richiamati tutti gli operatori disponibili oltre quelli stabiliti per turno, anche oltre l'orario già programmato. Verrà pattugliato tutto il territorio comunale, compresa la zona di San Gemiliano, le zone periferiche, agricole, pastorali, artigianali e industriali. La Compagnia scenderà in campo con i propri associati, i quali dovranno essere coperti da regolare polizza assicurativa contro gli infortuni, malattie anche professionali e per la responsabilità civile verso terzi, e dovranno dotarsi dei dispositivi di sicurezza e protezione individuale per poter svolgere in sicurezza i vari servizi affidati con la presente convenzione.

Art. 4

Lotta al randagismo

Il territorio del Comune di Sestu è interessato da un intenso fenomeno di randagismo, che spesso ha arrecato danni alle aziende produttive con l'uccisione di numerosi capi di allevamento. Pertanto il Comune, tramite la Polizia Locale, ha attivato un servizio di cattura, cura custodia dei randagi, oltre che di controllo dell'anagrafatura dei cani padronali. Al fine di intensificare i controlli, la Compagnia collaborerà per contrastare il fenomeno di abbandono degli animali domestici e svolgerà specifici servizi per il rispetto delle ordinanze e dei regolamenti

comunali sulla conduzione degli animali sia di affezione sia di allevamento, soprattutto quando questi si trovino nelle aree pubbliche, comprese quelle nel centro abitato. A tal fine, si dota di un lettore microchip per risalire ai proprietari dei cani abbandonati e procedere con le relative sanzioni. Il servizio sarà diretto anche al controllo del regolare uso di guinzaglio, museruola e kit per la raccolta delle deiezioni. Il coordinamento di tutte le attività rimane in capo alla Polizia Locale.

Art. 5

Servizi di supporto alla Polizia Locale

La Compagnia si impegna attraverso l'impiego dei Barracelli a fornire supporto ai servizi svolti dalla Polizia Locale in occasione di feste, sagre, processioni religiose, competizioni sportive e manifestazioni pubbliche in generale, al fine di favorire l'ordine e la sicurezza pubblica, la circolazione stradale quando richiesto per traffico intenso o per interruzioni e deviazioni stradali e per specifiche operazioni che saranno richieste in forma scritta o anche verbale in caso di urgenza dal Comune. Il coordinamento di tutte le attività rimane in capo alla Polizia Locale.

Art.6

Servizio antincendio

Per il servizio antincendio, che è una specialità dei servizi di protezione civile di cui al precedente articolo 3, la Compagnia si avvarrà dello stesso autocarro "TATA XENON 20.2", nonché del fuoristrada "LAND ROVER DEFENDER" e dei mezzi messi a disposizione dal Comune, in modo da ampliare e migliorare i propri interventi in termini di controllo del territorio a fini preventivi e dissuasivi contro gli incendi dolosi, nonché di efficacia e di capacità di soccorso alla collettività. Per una più precisa definizione delle linee operative per la Compagnia Barracellare si rende necessario attendere le prescrizioni regionali per il 2017 e l'approvazione, con apposita deliberazione della Giunta municipale, del piano operativo comunale per la campagna estiva antincendio 2017 con relativa assegnazione dell'organizzazione e attuazione alla Compagnia Barracellare.

Art. 7

Il servizio di cui agli artt. 1 e 2 viene reso quotidianamente sia di giorno sia di notte. Tutti i servizi svolti nel territorio comunale dovranno essere rendicontati con un rapportino giornaliero da conservare agli atti di ufficio, a disposizione del Comando Polizia Locale per qualsiasi esigenza di verifica e controllo dell'attività svolta. La Compagnia assume pertanto nei confronti del Comune di Sestu assoluta e piena responsabilità per il servizio offerto e si obbliga, in caso di semplice intrusione o di danneggiamenti, ad avvisare immediatamente il Comune e le Autorità competenti nonché a trattenersi sui luoghi oggetto di intervento sino all'arrivo del personale del Comune e/o Carabinieri/Polizia. In particolare, la Compagnia provvederà a stipulare apposito contratto assicurativo a favore del Comune sotto forma di penale in caso di intrusione, con o senza scasso, di terzi nei beni di cui sopra, commisurato al danno arrecato ed, esclusivamente, valutato per gli infissi oggetto di scasso e con assoluta esclusione di tutto quanto può esserci all'interno del bene vigilato e custodito, nonché esclusione di danni a seguito di incendio doloso o accidentale. Qualora accerti durante il servizio atti di danneggiamento alle proprietà Comunali affidate, la Compagnia ne dà tempestiva comunicazione all'Ente per garantire la possibilità di attivare ogni azione a propria tutela.

Art. 8

Per i servizi resi sulla base della presente convenzione viene riconosciuto un compenso in denaro per una somma complessiva pari a Euro 46.000,00 (quarantaseimila/00) onnicomprensivo di eventuali tasse, imposte, rimborso spese e quant'altro sarà stato necessario per lo svolgimento dei servizi stessi. Il compenso in denaro sarà erogato secondo le modalità di cui all'articolo 9.

Le spese della Compagnia, individuate in modo sommario e non necessariamente esaustivo, riguardano:

- carburante e spese di manutenzione/riparazione per tutti i mezzi messi a disposizione dei volontari dall'amministrazione comunale e regionale (compresi il TATA XENON e il LAND ROVER DEFENDER) impiegati per i servizi assegnati;
- spese per vestiario di Protezione Civile, antincendio e dispositivi di protezione individuale per i componenti la Compagnia;

- attrezzi vari per le diverse attività previste in convenzione;
- cassetta di Pronto Soccorso;
- polizze assicurative di tutti i Barracelli;
- visite sanitarie e certificati medici;
- beni di consumo (carta, cancelleria, ecc.)
- varie ed eventuali strettamente attinenti allo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione.

Art. 9

Il compenso di cui al precedente art. 8 è da intendersi onnicomprensivo e ristoratore a totale soddisfazione di ogni pretesa ed avere. L'erogazione, tramite accredito sul conto corrente della Compagnia, sarà effettuato con cadenze trimestrali alla fine di ogni trimestre, a seguito di presentazione di regolare fattura e contestuale relazione dettagliata sul regolare espletamento del servizio svolto.

Art. 10

L'Ente è sollevato da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che dovessero derivare dall'espletamento delle attività affidate, compresi i danni derivanti dall'uso o semplice custodia dei beni consegnati in dotazione per l'espletamento del servizio. Parimenti l'Ente è sollevato da ogni responsabilità per danni subiti dai Barracelli nella persona e/o nelle cose di loro proprietà in quanto coperti da propria garanzia assicurativa personale.

Art. 11

Nel caso in cui il servizio non venga espletato regolarmente ai sensi della presente convenzione, l'Ente si riserva di recedere dall'accordo unilateralmente e di versare la somma pattuita nella misura della frazione del mese o dei mesi dovuti per i servizi già espletati, fatto salvo in ogni caso del risarcimento dei danni eventualmente riscontrati e le azioni a tutela dell'Ente.

Art. 12

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l'esecuzione del servizio e delle obbligazioni comunque assunte dalle stesse, che si impegnano a esperire ogni tentativo di amichevole composizione. In difetto, ogni e qualsiasi controversia sorta in diretta connessione con il presente atto sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dagli altri arbitri. In mancanza di accordo giudicherà la competente Autorità Giudiziaria. La Compagnia potrà procedere in ogni caso all'interruzione del servizio qualora si verificino ritardi di oltre 90 giorni dalla data ultima stabilita per il pagamento dei compensi di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 13

I dati della presente convenzione saranno trattati a norma del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 14

Le spese contrattuali sono a totale carico del Comune di Sestu. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione soltanto in caso d'uso.

Art 15

Per quanto non espressamente pattuito e previsto dal presente accordo, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile e delle leggi in materia.

Fatto letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Per il Comune di Sestu
Dottor Pier Luigi Deiana
(Firmata digitalmente)

Per la Compagnia Barracellare
Capitano Ignazio Taris
(Firmata digitalmente)